



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO V – FUNZIONAMENTO E RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE 2° GRADO
 VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;
 PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);
 C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

Circ.74

Torino, martedì 4 aprile 2017

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;
- VISTA** la Sentenza n. 946/14 del 17/04/2014 del Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro che ha disposto l'inserimento a pieno titolo della Prof.ssa FASSIO GIULIA 24/06/1980 AT nelle Graduatorie ad Esaurimento compilate per il triennio 2014/2017 per la classe di concorso A061 pur non avendo prodotto domanda di mantenimento in graduatoria in occasione degli aggiornamenti relativi ai periodi 2009/2011 e 2011/2014;
- VISTA** la domanda prodotta dalla Prof.ssa Fassio Giulia in data 8 maggio 2014 con cui chiedeva l'inserimento a pieno titolo nella GaE in ottemperanza della citata Sentenza 946/14;
- VISTO** il proprio decreto n. 14548 del 21/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 in cui la Prof.ssa Fassio è stata inserita a pieno titolo per la classe di concorso A061;
- VISTA** la Sentenza n. 497/2014 del 11/11/2014 della Corte d'Appello di Torino Sezione Lavoro che ha accolto l'appello del MIUR contro il giudizio di primo grado avverso l'inclusione a pieno titolo della Prof.ssa Fassio Giulia nelle GaE;
- VISTO** il proprio decreto prot. 2292 del 19/02/2016 con cui, in applicazione della summenzionata Sentenza la Prof.ssa Fassio Giulia è stata cancellata dalle Graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il proprio Decreto prot. 2310 del 19/02/2016 con cui alla Prof.ssa Fassio è stata revocata la nomina a tempo indeterminato operata ai sensi della Legge 107/15;
- VISTA** la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 05285/17 del 20/12/2016, depositata in Cancelleria il 1/03/2017 con cui è stato accolto il ricorso presentato dalla Prof.ssa Fassio Giulia avverso l'esclusione dalle Graduatorie ad esaurimento;
- RITENUTO** di dover dare esecuzione a tale ultima sentenza della Suprema Corte di Cassazione

DECRETA

per quanto esplicitato nelle premesse, **l'inserimento** della Prof.ssa FASSIO GIULIA 24/06/1980 AT per la classe di concorso A061 con punti 42 nelle Graduatorie ad esaurimento di questo Ufficio.

In conseguenza dell'inserimento a pieno titolo nelle graduatoria ad esaurimento della Prof.ssa Fassio Giulia viene altresì disposta per la medesima l'immissione in ruolo per la classe di concorso A061 con decorrenza giuridica **01/09/2015**, in quanto già destinataria di contratto di lavoro a tempo indeterminato in applicazione della Legge 107/15 come citato in premessa.

La decorrenza economica inizia dal **23/09/2016** e si fa riferimento esclusivamente al periodo coperto da contratto di supplenza.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. 2517 del 24/03/17 pubblicato con CP n. 66.



